

Ferrara 28 Maggio 2013

**INCONTRO PRESENTAZIONE POLIZZA RC
PROFESSIONALE TSRM COLLEGIO DI
FERRARA**

ITALIANA
 assicurazioni

Relatore: Fabrizio Buzzi

Agente Generale

Ferrara 28 Maggio 2013

LA POLIZZA R.C. PER IL TSRM



IL T.S.R.M.

- **TSRM**

Il TSRM è una figura professionale in possesso del Diploma di Laurea, che esegue autonomamente o in collaborazione con il Medico Radiologo ed altri specialisti sanitari le prescrizioni mediche, che richiedono l'uso delle radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica, incluso quanto previsto dall'accordo siglato da FNTSRM – SIRM il 04/12/2012.

Il TSRM interviene altresì nella protezione fisica e dosimetria, partecipa alla ricerca scientifica di settore ed espleta la propria attività nelle strutture sanitarie pubbliche e private.

Tipi di Responsabilità

- **Responsabilità contrattuale** (art. 1218 c.c.)

«Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile»

- **Responsabilità extracontrattuale*** (art. 2043 c.c.)

«Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno»

Tipi di Risarcimento Danni

- **Responsabilità contrattuale** (art. 1218 c.c.)
contempla solo i danni prevedibili al momento del sorgere dell'obbligazione.
- **Responsabilità extracontrattuale*** (art. 2043 c.c.)
si estende anche tutti i danni non prevedibili al momento del sorgere dell'obbligazione.




Responsabilità extra-contrattuale

Requisiti del comportamento colposo (concetto di colpa):

- **imperizia:** fare ciò che non si sa fare (insufficienti conoscenze tecnico- diagnostiche)
- **negligenza:** non fare ciò che si deve fare (riconoscere le proprie possibilità - disattenzione - pigrizia - noncuranza)
- **imprudenza:** fare ciò che non si deve fare
- **inosservanza di leggi, ordini, regolamenti**



... RELAZIONE CON ALTRE FIGURE PROFESSIONALI ...



L'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE DIVENTA OBBLIGATORIA

Il decreto legge 138/2011 convertito in legge 148/2011 individua una serie di principi cui dovranno adeguarsi i professionisti . La prima scadenza per adempiere a quanto previsto dalla legge era il mese di Agosto 2011; tale scadenza è stata rinviata all'Agosto 2013

Tra questi principi, è previsto l'obbligo da parte dei Professionisti, di stipulare una polizza assicurativa per responsabilità professionali; tale obbligo riguarda i soggetti iscritti ad Ordini Professionali

Come sancisce la lettera e) art. 3 a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare polizza assicurativa contro i rischi professionali che si corrono durante l'esercizio della professione.

La manovra specifica, precisa che le condizioni generali di polizza possono essere negoziate dai Consigli Nazionali in favore dei propri iscritti, decidendo le clausole più rilevanti come: garanzie, massimali, franchigie e premi.

Con l'assicurazione obbligatoria il professionista è più tutelato e protetto sotto tutti gli aspetti lavorativi (evita il danno economico provocato dall'esborso per il risarcimento dei danni provocati al cliente).

La legge stabilisce che, i professionisti che non provvedano ad assicurarsi subiranno sanzioni dal proprio ordine, e dovranno provvedere al risarcimento del danno causato al cliente.

**OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
PROFESSIONALE DA
13 AGOSTO 2012
(Legge 148/11)**



Dichiarazione scritta con indicazione di:

- Compagnia assicurativa**
- Data di effetto e scadenza della copertura**
- Massimale di polizza**

Ferrara 28 Maggio 2013

E per non farci mancare nulla



Il Decreto Balduzzi in pillole

- 1. Il 31 ottobre 2012 il decreto è stato trasformato in legge;**
- 2. Il decreto prevede l'obbligo di garantire una copertura assicurativa nel caso di categorie professionali considerate a rischio;**
- 3. Verrà istituito un fondo che dovrebbe essere finanziato in parte dalle compagnie di Assicurazione ed in parte ed in parte dai professionisti che ne facciano richiesta;**
- 4. Prevede che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che alla scadenza prevedano l'aumento o la diminuzione del premio assicurativo in relazione al verificarsi o meno di sinistri**
- 5. prevede di armonizzare i risarcimenti ai danneggiati utilizzando uno strumento tipo le valutazioni delle macro o micorpermanenti**

R. C. TSRM

COSA ASSICURIAMO ?

La Società si obbliga a tenere indenne il **Tecnico Sanitario di Radiologia Medica** assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e per lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose, nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza, svolta nei limiti previsti dalle leggi che regolamentano la professione stessa.

R. C. TSRM

RISCHI COMPRESI

⇒ fatti accidentali verificatisi in occasione di visite effettuate all'esterno dei locali dello studio professionale (**radiologia domiciliare**)

⇒ danni patrimoniali conseguenti a violazione della “**privacy**”

⇒ impiego di apparecchiature e strumenti medicali, compreso l'uso di apparecchi a raggi X a scopi diagnostici

⇒ per le perdite patrimoniali conseguenti a **perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti** o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio

⇒ eventuale **rivalsa** da parte dell'ente ospedaliero o datore di lavoro

⇒ R.C.O. (infortuni dipendenti dell'Assicurato)



R. C. TSRM

INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA



Richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di validità del contratto (“claims made”), purchè relativi a comportamenti colposi posti in essere **non oltre due anni** dalla data di stipula del contratto stesso

Possibilità di mantenere in vigore la copertura anche successivamente alla cessazione volontaria e definitiva dell’attività all’Assicurato od, in caso di decesso, ai suoi eredi.

R. C. TSRM



MASSIMALE per SINGOLO ASSOCIATO

R.C.T.

massimale

€ 1.000.000

**massimo
risarcimento
annuo**

€ 1.500.000

R.C.O.

massimale

€ 500.000

**limite danni a
persona**

€ 250.000

R. C. TSRM

ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere nei territori dei Paesi dell'**Unione Europea**.



TSRM

... news from the papers ...:

Omicidio colposo da schiacciamento nel corso di una terapia stereotassica, condannati il direttore sanitario e il responsabile della Radiologia di una clinica privata (10 mesi di reclusione). Gli altri imputati (medico radioterapista e TSRM) sono stati assolti perché il fatto non sussiste.


(Sentenza Tribunale di Nola del 9 gennaio 2006)

Scambiate le TAC, donna muore a Bologna

Asportato un rene sulla base dei risultati delle analisi di un' altra paziente,

Errore per un caso di omonimia al Sant'Orsola, alla donna le erano state attribuite delle radiografie sbagliate, quelle di un organo gravemente malato. Unica terapia: l'asportazione del rene. Quando l'operazione aveva raggiunto il punto di non ritorno, il chirurgo si è accorto dell'errore nella Uro-Tac, ma era troppo tardi.

(28/09/2007 Corriere della Sera)



SALUTI
e
BUON LAVORO A TUTTI
da
Fabrizio Buzzi

